

PROVINCIA DI FERRARA



COMUNE DI CODIGORO PIANO STRUTTURALE COMUNALE

ADOTTATO CON Del. C.C. n° 49 del 07/08/2008
APPROVATO CON Del. C.C. n° 49 del 29/03/2011



SINDACO

dott. RITA CINTI LUCIANI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
ALICE ZANARDI

SEGRETARIO GENERALE
dott. ROSARIA DI PAOLA

DIRIGENTE DEI SERVIZI
TECNICI E R.U.P.
arch. ALESSANDRO GHIRARDINI

RESPONSABILE SERVIZIO
URBANISTICA
arch. RITA VITALI

PROGETTISTA E COORDINATORE

arch. PIETRO PIGOZZI

ANALISI E PROGETTAZIONE
URBANISTICA

U.T.E.C.O.
arch. FRANCESCO VAZZANO
dott. geol. ELENA BONORA
dott. RITA BENETTI
geom. MARCO PIGOZZI

ANALISI GEOLOGICA

dott. geol. THOMAS VERONESE

ANALISI AGRONOMICA

dott. agr. GIUSEPPE DARBO
dott. agr. LUIGI BENELLI

ANALISI
SOCIO-ECONOMICA

CdS
dott. ANDREA GANDINI
dott. ANNA OCCHI
dott. STEFANO CAPATTI
dott. CHIARA BERTELLI

TAV.N°

1.9

OGGETTO:

ALLEGATO 9: RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI

DATA CONSEGNA	AGGIORNAMENTO	DATA	MOTIVAZIONE
15/04/2011			

ANNO	PROGR. PROG.	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB.
05	002	PUA	D	0	RIL	08

1. INTRODUZIONE	3
2. TUTELA DEL PAESAGGIO E VINCOLI	4
2.1 I beni paesaggistici vincolati	4
2.2 Corsi d'acqua rilevanti a fini paesaggistici	11

1. INTRODUZIONE

Con riferimento al Documento Preliminare al PSC, approvato dalla G.C. di Codigoro con delib. n. 110 del 6/4/06, ri-approvato, a seguito di modifica, dalla G. C. con delib. n. 126 del 26/7/07 e successivamente integrato con le richieste della Provincia di Ferrara del 10/07/2008, p.g. 61722, è stata redatta la Ricognizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 46 della L.R. 31/02.

La Ricognizione è stata redatta dopo un'attenta analisi delle normative vigenti in materia vincolistica, integrate con un'indagine presso gli Enti competenti inerente la verifica del regime vincolistico insistente sui beni e sui canali che presentavano situazioni di particolare incertezza legata alla tipologia di vincolo esistente.

2. TUTELA DEL PAESAGGIO E VINCOLI

2.1 I beni paesaggistici vincolati

Sulla base della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 i beni sottoposti a vincolo paesaggistico sono:

- a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree indicate all'articolo 142;
- c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

L'art. 142 dispone al comma 1:

“1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

...

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

...

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

...

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

In riferimento alla lettera a) nel territorio del Comune di Codigoro sono state individuate le seguenti aree interessate da specifiche disposizioni ed in particolare:

- Biotopo Canneviè, Volano, “dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 par. 3 e 4 della Legge n°1497 del 1939”, recepita con Delibera di GR n°155 del 17/01/1984 (pubblicata sul BUR n°70 del 05/06/1984 e su GU n°157 dell’08/06/1984).
- Dune Fossili di Massenzatica “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona posta nei Comuni di Mesola e Codigoro, G.U. n. 257 del 04/10/1973” da D.M. 27/08/1973.
- Foce del Po di Volano, Oasi di Canneviè “Vincolo paesaggistico ed ambientale” da L. 1497/89 e da L. 431/85 abrogata con D. Lgs 490/99.
- Bosco Spada Vincolo ambientale da L. 431/85, abrogata con D. Lgs. 490/99.
- Bosco della Mesola Vincolo paesistico ai sensi della L. 1497/39 e vincolo ambientale da L. 341/85 abrogata con D.Lgs 490/99.

In riferimento alla lettera b) nel territorio del Comune di Codigoro sono state individuati i seguenti beni vincolati:

- Le zone umide tutelate dalla Convenzione di Ramsar: Biotopo Canneviè, Volano “Zona Umida protetta di importanza internazionale ex DPR 448 del 1976”.
- Le riserve naturali protette: Dune Fossili di Massenzatica “Riserva Naturale Orientata da Delibera C.R. n. 229 del 31/01/1996”, Bosco della Mesola “Riserva Naturale di Stato D.M. 13/07/1977.
- Oasi di protezione faunistica: Foce del Po di Volano, Oasi di Canneviè istituita con Delibera di C. P. 295/10011 del 07/08/1979 denominata “Canneviè Foce Volano”.
- Le aree coperte da boschi: sono state prese in considerazione le aree individuate nel Quadro Conoscitivo della Variante al PTCP sui corridoi ecologici.
- I corsi d’acqua rilevanti ai fini paesaggistici.

Per quanto riguarda le aree coperte da boschi si è fatto riferimento alla Quadro Conoscitivo e all’art. 10 della variante al PTCP sui corridoi ecologici.

Nelle tavole di Piano (da T1 a T32) è riportata la classificazione delle aree boscate come indicata nel PTCP. Tale classificazione deriva da:

[... Il metodo utilizzato ha sfruttato un'impostazione a matrice di n. 6 parametri principali quali la dimensione superficiale (espressa in ha), la maturità dell'ecosistema (espressa in anni), il collegamento con zone d'acqua (espressa con la distanza in metri lineari), la naturalità dell'ecosistema (espressa in gradi), la molteplicità delle specie vegetali (espressa in numero) e la molteplicità delle strutture vegetali (espressa in numero).

I primi 5 parametri principali della matrice sono stati poi divisi in sottoclassi alle quali è stato attribuito un punteggio variabile da 0 (il più basso) a 5 (il più alto) mentre, per l'ultimo alle 5 sottoclassi è stato attribuito un peso uguale ad uno in quanto a seconda dell'area forestale potrebbero essere presenti anche tutte. Ad integrazione del presente è stato poi considerato il censimento aggiornato delle superfici forestali delle singole aree rilevate con GPS realizzato nel 2005 attraverso finanziamento del Piano Regionale di Sviluppo Rurale misura 2T.

Definito il metodo si è poi deciso di escludere dalla stima della qualità forestale le aree di proprietà privata censite nella precedente edizione del PTCP ma che risultano essere poco significative alla scala provinciale. La pianificazione su tali aree viene pertanto rimandata ad una scala comunale. Queste aree sono comunque "oggetti" del sistema ambientale del PTCP. Per la definizione di qualità o pregio dell'area ci si è riferiti sia al significato biologico ed ecologico della formazione come pure al valore paesaggistico ...]

ART. 10

Il sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci:

a. formazioni boschive del piano basale o submontano;

b. formazioni di conifere adulte;

c. rimboschimenti recenti;

d. castagneti da frutto;

e. formazioni boschive con dominanza del faggio;

f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.

2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.

3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi

e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.

5. In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9 bis;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei P.T.C.P., al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali

rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

In riferimento alla lettera m) nel territorio del Comune di Codigoro sono state individuate le aree corrispondenti ai vincoli del PTCP (art. 21).

*ART. 21
Zone ed elementi
di interesse storico-archeologico*

1. *Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti Locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.*
2. *Le tavole contrassegnate con il numero 5 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone la appartenenza alle seguenti categorie:*
 - a *complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;*
 - b1 *aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;*
 - b2 *aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.*
3. *Le zone e gli elementi di cui al precedente secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.*
4. *Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone ed elementi di cui al precedente secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, alla osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema eco museale provinciale, formati dagli Enti competenti per territorio anche nell'ambito di Progetti di Valorizzazione Territoriale, previa consultazione con la Soprintendenza Archeologica competente ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.*
5. *I progetti di cui al comma precedente possono motivatamente, a seguito di adeguate e documentate ricerche, proporre varianti la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al presente articolo, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati nel presente Piano come appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati nel presente Piano come appartenenti alle lettere b., in tutto od in parte non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono, conseguentemente, da assoggettare alle relative disposizioni.*
6. *Fino alla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone ed elementi compresi nella categoria a. del secondo comma sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti ed Istituti scientifici autorizzati. .*
7. *Nella stessa condizione di cui al precedente sesto comma, per le zone ed elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma del presente articolo, oltre alle*

attività e trasformazioni ora indicate, e ferme restando comunque eventuali disposizioni più restrittive puntualmente indicate dalla competente Soprintendenza Archeologica, sono ammissibili solamente:

- a. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo od aratura dei terreni a profondità superiore a cm. 50 deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;*
 - b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi incluse le opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art.36 e/o al dodicesimo comma dell'art.40 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.*
- 8. Fatta salva diversa disposizione derivante dalla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma di questo articolo possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento di occupazione permanente del suolo è subordinato alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare la esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato.*

L'esclusione dei centri abitati come previsto dal D. Lgs. 42/08 è stata effettuata individuando le perimetrazioni derivanti dalla cartografia comunale approvata con Delibera di CG n. 4517 del 29/07/1985, in cui erano riportati i perimetri corrispondenti a quanto richiesto al punto a) del comma 2 dell'art. 42 del D. Lgs. Citato.

Si allegano in ultima la Delibera di approvazione e gli elaborati consultati.

2.2 Corsi d'acqua rilevanti a fini paesaggistici

Il DPR n. 616 del 24 luglio 1977 sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 1497/39, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"(art. 82, comma quinto lettera c).

Successivamente il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (TU n.490/99, art. 146), riconferma il vincolo paesaggistico riferito all'elenco del regio decreto del 1933,

lasciando però facoltà alle Regioni di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua considerati irrilevanti in tutto o in parte a fini paesaggistici e lasciando al Ministero la possibilità di confermare o meno la loro rilevanza.

Nel 2000 la Regione Emilia-Romagna emana un documento per fornire criteri oggettivi ai Comuni, enti locali competenti per la definizione dell'elenco, da utilizzare per l'individuazione dei corsi d'acqua o parte di essi irrilevanti ai fini paesaggistici. Sulla base di questi criteri i Comuni hanno presentato la documentazione alle Province e alle Regioni. Quest'ultima ha provveduto con delibera della G.R. n. 2531 del 29 dicembre del 2000 ad approvare l'elenco dei corsi d'acqua considerati irrilevanti a fini paesaggistici come da allegato A alla delibera. Per i corsi d'acqua dell'elenco localizzati in Provincia di Ferrara il Ministero non ha presentato nessun tipo di osservazioni.

Le fonti utilizzate per la ricognizione dei vincoli paesaggistici sono state:

- l'elenco delle acque pubbliche allegato al RD 11 dicembre 1933, n.1775;
- la proposta di ricognizione dei vincoli fornita dalla Provincia sia nella versione cartografica che in forma tabellare con annotazioni e interpretazioni dei riferimenti normativi;
- La cartografia storica del 1893 IGM;
- gli allegati A e B alla delibera della G.R. n. 2531 del 29 dicembre del 2000 per il riconoscimento dei tratti da considerare irrilevanti successivamente all'emanazione della delibera.

La cartografia presentata individua le fasce di 150 m dei tratti dei corsi d'acqua che si ritiene siano vincolati (tratti riportati nella Tavola 1.10 del Piano Strutturale Comunale).

Si riportano di seguito gli stralci della cartografia storica su cui è stata effettuata la ricognizione.



Carta del Baruffali 1758.

Nel redigere la carta di cui sopra sono emerse alcune incongruenze rispetto alla proposta di ricognizione fornita dalla provincia di Ferrara. In particolare:

- tratto di Canale Leone (93) compreso tra il Collettore Acque basse ed il Collettore Acque Alte: la ricognizione provinciale lo individua come vincolato, mentre è stato considerato svincolato in quanto attualmente tombato.
- Canale Galvano (101) nel tratto ad est del Canale Goro: la ricognizione provinciale lo individua come vincolato da verificare, mentre viene proposto come svincolato in quanto non corrispondente al tratto vincolato individuato nel Testo Unico che si limita alla parte sfociante nel collettore Acque Alte che si trova ad ovest del Canale Leone. Si rileva però che il tratto in questione veniva già denominato Galvano nella cartografia storica (IGM 1893).
- Diversivo del Volano: la ricognizione provinciale lo individua come vincolato, mentre viene proposto come svincolato in quanto non è mai menzionato né nel TU, né nella delibera di Giunta Regionale.
- Canale Negrofoglio (85): la ricognizione provinciale lo individua come vincolato fino al Collettore Giralda, mentre viene proposto lo svincolo della parte più a sud in quanto storicamente si fermava alla Chiavica di Cervelliere attualmente non più esistente.
- Canale Malea Vecchio (104): la ricognizione provinciale lo individua come svincolato, mentre viene proposto come vincolato in quanto la Delibera di Giunta Regionale lo identifica ancora come vincolato.

A seguito delle verifiche effettuate anche dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali (CPBN), rispetto alle incongruenze rilevate è emerso quanto segue:

- tratto di Canale Leone (93) il tratto in questione si considera vincolato.
- Canale Galvano (101) nel tratto ad est del Canale Goro: il tratto incluso nell'elenco del Testo Unico è solo quello ad Ovest del Canale Goro. Il tratto in oggetto si ritiene non vincolato
- Diversivo del Volano: il tratto in questione non risultava identificato come rientrante nell'elenco del TU. Il tratto in oggetto si ritiene non vincolato.
- Canale Negrofoglio (85): il tratto in questione si considera non vincolato.
- Canale Malea Vecchio (104): il tratto in oggetto si considera vincolato.

Di seguito si riporta l'elenco dei corsi d'acqua in base alla proposta provinciale di ricognizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 comma 1, lettera c del D. Lgs. 42/04.

RELAZIONE INTEGRATIVA

ELENCO CORSI D'ACQUA					ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	CAS	FOCE	COMUNI	ANNOTAZIONI	
	O	o sbocco Adriatico.	toccati od attraversati Codigoro, Massafiscaglia, Migliarino, Copparo, Formignana, Ferrara, Ostigliato, Comacchio, Lagonisello.	<i>Il diversivo del Volano non viene mai menzionato, per cui si deduce che non sia vincolato</i>	
32 Canale Naviglio, Volano	A	Adriatico.			
84 Canale della Falce (Collettore Falce).	A ⁻ A ²	Adriatico.		<i>Secondo la carta su cui è stata fatta la ricognizione dei canali storici del TU il canale ha variato leggermente il suo corso su cui sono state apportate leggere rettifiche</i>	
85 Scolo Balanzetta (Allacciamento Balanzetta).	A ⁻ A ¹	Collettore Giralda	Mesola, Codigoro.	<i>Secondo la carta su cui è stata fatta la ricognizione dei canali storici del TU il canale originariamente comprendeva anche lo scolo Negrologio, che qui è stato segnato ancora come Scolo Balanzetta e che attualmente scola nel Collettore Giralda. Si deduce perciò che anche lo stesso Canale Negrologio debba essere vincolato ma non per tutto il suo corso in quanto storicamente si fermava alla Chiavica del cervelliere attualmente non più esistente.</i>	
87 Canale Bentivoglio (1° tronco) dalla Torre del l'Abate al canale Malea	A	Canale Malea.	Mesola, Codigoro.		
88 Canale Bentivoglio (2° tratto) dal Canale Goro al Bella.	A	Canale Bella.	(Ariano) Mesola, Berra, Codigoro.	<i>Questo tratto di Canale non entra in Comune di Codigoro</i>	
91 Canale Seminiato.	B	Canale Bentivoglio.	(Ariano) Mesola, Jolanda di Savoia, Cospato, Codigoro.		
92 Canale Malpiglio Nuovo.	B	Canale Leone.	(Codigoro?) (Cospato), Jolanda di Savoia.	<i>Il canale non entra in Comune di Codigoro</i>	
93 Canale Leone.	A	Volano.	Codigoro, Jolanda di Savoia Berra.	<i>Il tratto compreso tra il Collettore acque Alte ed il Collettore Acque Basse non esiste più, il canale è stato chiuso ed al suo posto è presente un capofosso; si propone per questo tratto lo svincolo dell'area. Il tratto che dal Collettore Acque Alte va al Canale Naviglio Volano è attualmente denominato Canale Sostegno di Ponte Galvano e rimane vincolato.</i>	
94 Canale Trotto.	B ¹	Canale Leone.	Jolanda di Savoia, (Codigoro).	<i>Dalla carta del 1983 risulta che il canale Trotto fosse denominato Canale Ippolito. Il tracciato è il medesimo ma ha cambiato nome.</i>	
95 Canale Ippolito (1° tratto) dal canale Goro alla strada comunale di Mesola.	B	Canale Malea.	Jolanda di Savoia, Codigoro.	<i>Dalle note del TU risulta che il canale dovrebbe arrivare alla strada comunale per Mesola, ma dalle cartografie attuali e storiche risulta arrivare fino alla SS309 Romea. Attualmente il tratto originariamente appartenente al canale Malea (n.104) è denominato Scolo Ippolito.</i>	
Canale Ippolito (2° tratto) dal canale Goro al canale Leone.	B	Canale Bella.	(Jolanda di Savoia), Codigoro.		
96 Canale Rescarolo, Cisi (Canale Boscarolo).	A ¹ B ¹ B ³ , B ⁴	Canale Leone.	Codigoro, Jolanda di Savoia, Cosparo, Formignana.	<i>Il Canale è presente nella carta su cui è stata fatta la ricognizione dei canali storici del TU. Non è presente nella carta del 1893. La Delibera di Giunta Regionale lo inserisce tra i non rilevanti.</i>	
98 Canale Collettore Acque Alte.	A ¹	Canale Naviglio, Volano.	Codigoro, Jolanda di Savoia, Migliarino, Copparo.	<i>Il canale, dall'analisi della carta su cui è stata fatta la ricognizione del TU risulta vincolato. Dall'analisi della carta del 1893 risultava chiamarsi Collettore per il tratto ad est del Canale Leone e Canale Galvano per il tratto ad ovest del Canale Leone.</i>	
99 Canale Collettore Acque Basse.	A	Stabilimento idrovoro nel Volano.	Codigoro.		
101 Canale Galvano.	A	Collettore Acque Basse.	Migliarino, (Massafiscaglia), Codigoro.	<i>Viene proposto come svincolato ad est del Canale Goro in quanto non corrispondente al tratto vincolato individuato nel Testo Unico che si limita alla parte sfociante nel collettore Acque Alte e che si trova ad ovest del Canale Leone. Si rileva però che il tratto in questione veniva già denominato Galvano nella cartografia storica (GM 4893). Rimane vincolato nella parte ad ovest del Canale Leone, anche se attualmente è denominato Collettore Acque Alte.</i>	
102 Canale Goro (Re del Fossi).	A ¹	Collettore Acque Basse.	(Ariano) Mesola, (Codigoro), Jolanda di Savoia.		
103 Canale Bella.	A	Collettore Acque Basse.	Codigoro, Jolanda di Savoia, Berra.		
104 Canale Malea Vecchio e Nuovo.	A- A ¹ B	Collettore Acque Basse.	Codigoro.	<i>Viene proposto come vincolato il Malea Vecchio, in quanto la Delibera di Giunta Regionale lo identifica ancora come vincolato.</i>	

ANNO	PROGR./PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08

106	Canale Foscarì.	B	Canale Leone.	Jolanda di Savoia, (<u>Berta</u>), Codifigoro.	
107	Canale Goro.	A	Canale Leone.	(Jolanda di Savoia), Codifigoro.	Dalla carta del 1893 risultava chiamarsi canale Mezzogoro

LEGENDA:

- A Il corso è interamente vincolato mantiene l'originale tracciato e medesima denominazione.
- B Il corso è interamente svincolato mantiene l'originale tracciato e medesima denominazione.
- A¹ - B¹ Il corso mantiene l'originale tracciato, la denominazione è mutata.
- A² - B² Il corso non segue l'originale tracciato, medesima denominazione.
- B³ I corso in confine è svincolato solo da un lato.
- A⁴ - B⁴ I corso ha mutato denominazione (o ha assunto più denominazioni) e non segue l'originale tracciato. La nuova traccia ha assunto l'aggiornata denominazione.


ANNO	PROGR./PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08

2.2.1 Documentazione fotografica

Si riporta di seguito la documentazione fotografica relativa ai tratti di canale di cui si è rilevata incongruenza rispetto alla ricognizione effettuata dalla Provincia di Ferrara.

<i>ANNO</i>	<i>PROGR.PROG</i>	<i>SETTORE</i>	<i>LIVELLO PROG.</i>	<i>VARIANTE</i>	<i>ELABORATO</i>	<i>NUMERO ELAB</i>
<i>05</i>	<i>002</i>	<i>PUA</i>	<i>D</i>	<i>0</i>	<i>RIL</i>	<i>08</i>

CANALE NEGROFOGLIO



quanto
all'IGM

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



1



2

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



3



4

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08




5



6

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08

CANALE MALEA VECCHIO



ANNO	PROGR./PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



1



2

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



3



4

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



5



6


ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



7

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08

CANALE GALVANO



Tratto svincolato in quanto non corrispondente al tratto individuato nel TU

CANALE GALVANO

PONTEMAODINO

ANNO	PROGR./PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



1



2

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



3



4

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



5



6

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



7



8

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



9



10


ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



11

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08

CANALE DIVERSIVO DEL VOLANO



ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PJA	D	0	RIL	08



1



2

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



3



4

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



5



6

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08



7

ANNO	PROGR.PROG	SETTORE	LIVELLO PROG.	VARIANTE	ELABORATO	NUMERO ELAB
05	002	PUA	D	0	RIL	08